



COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **19.03** nella sala consiliare in seguito a convocazione disposta con Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **pubblica** di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.	Cognome e Nome del Consigliere	Pres.	Ass.
CETTOLO DORETTA - Sindaco	X		CIAN SIMONE	X	
SAVOLET MARTINA	X		NARDIN ERIC	X	
SILVESTRI MAURIZIO		X	ZANIN GABRIELE	X	
DE MARCO FABRIZIO DARIO		X	ZUTTION STEFANIA	X	
PANESE NICOLA	X		SCLAUZERO MAIDA	X	
TOFFOLO SUSANNA DEBORA	X		MILLAN RICCARDO	X	
TELLINI TIZIANA	X				

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa **CETTOLO DORETTA** nella sua qualità di **Sindaco** che mette in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno, e su questo, il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTA la legge 178/2020;

VISTO l'art. 1 comma 48 legge n. 178/2020 il quale prevede che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- delibera n. 17 del 26/09/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)";
- delibera n. 18 del 26/09/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.";
- delibera n. 25 del 30/09/2020 avente ad oggetto "RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 26 SETTEMBRE 2020 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020" E RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020";

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote già in vigore nell'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;*
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;*
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;*
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;*
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;*
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,3 per mille;*
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille*

RITENUTO di confermare tali aliquote anche per l'anno 2021;

VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso;

RILEVATO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato;

RICORDATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano stati inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno e siano stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre sempre dello stesso anno;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che l'articolo 30, comma 4, del D.L. 41/2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra l'argomento.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

- 1.** Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2.** Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
 - a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
 - b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - f. terreni agricoli: aliquota pari al 8,3 per mille;
 - g. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille
- 3.** di confermare per l'anno 2021 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (A/1, A/8 e A/9) pari ad € 200,00=;

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Con successiva votazione ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line
il giorno 05.05.2021, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 20.05.2021
San Vito al Torre, 05.05.2021

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 30.04.2021
- Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

LA RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Francesca Russian